



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Urbino**, in persona del dott. Vito Savino, in funzione di

GIUDICE UNICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 530/20 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, promossa

DA

[REDACTED], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Carolina Castracane;

opponenti

CONTRO

[REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall' [REDACTED]

opposta

avente ad **oggetto**: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto d'appalto;

conclusioni:

opponenti: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Urbino, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Urbino e/o di incompetenza territoriale per le causali esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e comunque revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa; in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo [REDACTED] concesso dal Tribunale*

Ordinario di Urbino in data 14/04/2020 e notificato il 25/05/2020; nel merito, revocare e/o comunque dichiarare la nullità e/o la totale inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Urbino in data 14/04/2020 [REDACTED] per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società [REDACTED] in via riconvenzionale, accertata l'esistenza dei danni riscontrati a seguito dell'erronea esecuzione dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla società [REDACTED] in virtù del contratto di appalto, condannare la stessa al pagamento in favore dei Sig.ri [REDACTED] della somma di € 3.135,00=, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dalla intervenenda compensazione, per le ragioni esposte. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”;

opposta: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: in via preliminare: rigettare la domanda di sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del Tribunale di Urbino, R.G. n. [REDACTED] non sussistendo i gravi motivi richiesti dall’art. 649 c.p.c. per le motivazioni di cui in narrativa, con conferma della provvisoria esecutorietà del detto decreto ingiuntivo. Nel merito: rigettare l’opposizione avanzata con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dai signori [REDACTED] e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. n. [REDACTED] del Tribunale di Urbino, R.G. n. [REDACTED] Tribunale di Urbino, per le motivazioni di cui in narrativa. In via subordinata: condannare in solido i sigg.ri [REDACTED] al pagamento della somma di € 67.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, o in subordine equa, ad istruttoria espletata. Il tutto con interessi legali dalla debenza al saldo. Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Nel prospettare le ragioni d’opposizione al decreto ingiuntivo [REDACTED] [REDACTED] lungi dal contestare la sussistenza del contratto d’appalto e del correlato atto negoziale di ricognizione del debito, entrambi sottesi alla pretesa creditoria veicolata in via monitoria,

hanno tempestivamente eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

I.1. Al riguardo, nell'atto di citazione si legge quanto segue: *“preme innanzitutto evidenziare che con il capitolato sottoscritto ad integrazione del contratto di appalto (doc. 2), le odierne parti in causa stabilivano quale foro competente a risolvere ‘ogni tipo di controversia insorta in ragione del suddetto contratto, il Tribunale della Repubblica di San Marino (cfr. art. 10). Il tenore di tale clausola appare inequivoco, rappresentando pacificamente la manifestazione di volontà negoziale delle parti di voler attribuire per ogni controversia la competenza esclusiva al foro di San Marino, con esclusione di ogni foro ordinario. Da ciò si desume, senza dubbio alcuno, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del giudice indicato quale competente nel capitolato sottoscritto tra le parti, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo oggi opposto. Peraltro, trattandosi di foro straniero, quale quello del Tribunale della Repubblica di San Marino, sussiste, ancor prima del vizio di incompetenza, il vizio di giurisdizione del Giudice italiano a decidere la presente controversia. Al riguardo, infatti, corre l'obbligo evidenziare che a mente della L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la giurisdizione italiana sussiste qualora il convenuto sia domiciliato o residente in Italia (art. 3). Nel caso di specie, i Sig.r  ingiunti-opponenti, risiedono nella Repubblica di San Marino, e non in Italia, per cui in base al criterio generale succitato, non sussiste la giurisdizione del Giudice italiano. Merita evidenziare, altresì, al fine di scongiurare sin d'ora ogni avversa eccezione sul punto, che ai sensi dell'art. 4, par. 2, L. 218/95, la giurisdizione italiana – qualora sussistente – può in ogni caso essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero se la deroga è approvata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. Nel caso de quo, come supra rilevato, le odierne parti in causa hanno convenzionalmente derogato alla giurisdizione del giudice italiano indicando per iscritto nel capitolato, e sottoscrivendolo, la competenza per ogni tipo di controversia del Tribunale della Repubblica di San Marino”.*

II. La difesa opposta, nel contestare tale eccezione, rappresenta quanto segue: *“in data 23/02/2019 gli opposenti hanno sottoscritto un atto di riconoscimento di debito, con cui si sono riconosciuti debitori della somma di € 150.000,00 nei confronti della società opposta (si veda*

documento allegato al fascicolo monitorio quale doc. 3; si allega al presente atto l'intero fascicolo monitorio quale doc. 1). I sigg.r. [REDACTED] con la detta scrittura, hanno espressamente riconosciuto quanto segue: "la presente dichiarazione è rilasciata dai sottoscritti ex art. 1988 del Codice Civile, quale dispensa dall'onere di provare il rapporto debitorio fondamentale a favore della società [REDACTED] per eventuali azioni legali che la stessa avesse ad intraprendere per il recupero del credito vantato nei confronti dei sottoscritti Signori [REDACTED] qui costituiti". Un esame del detto documento consente di verificare agevolmente che: 1) è successivo al contratto di appalto, essendo stato sottoscritto circa 18 mesi dopo e quindi le statuizioni del detto accordo sostituiscono quelle antecedenti; 2) è stato sottoscritto in Sassofeltrio (PU) – come risulta dall'indicazione del luogo apposta in calce – e quindi per la sua esecuzione e le statuizioni in esso contenute sussiste la Giurisdizione del Giudice italiano e la competenza del Tribunale di Urbino, in relazione alle controversie nascenti dal contenuto del detto accordo; 3) si fa espressamente riferimento all'art. 1988 c.c. e quindi ad un articolo del codice civile italiano, che come tale non sarebbe applicabile nel Foro sammarinese, salvo espressa pattuizione tra le parti non rinvenibile nel caso che ci occupa: pertanto risulta evidente che il richiamo all'art. 1988 c.c. determini la giurisdizione del Giudice italiano; 4) debitori hanno dato esecuzione, seppur parziale, all'accordo di rateazione contenente il loro riconoscimento di debito del 23/02/2019 e la violazione delle pattuizioni ivi contenute legittima l'odierna opposita ad agire per il recupero dell'intera somma residua spettante, in base a quanto ivi concordato, presso il Tribunale competente, in base ai criteri contenuti nella detta scrittura, ovvero il Tribunale di Urbino".

III. L'eccezione è fondata.

III.1. Diversamente da quanto eccepito dalla difesa opposta nella memoria di replica, la compiuta delibazione dell'eccezione non è preclusa dalla pronuncia dell'ordinanza del 2.11.2020, che ivi si abbia per integralmente richiamata, con la quale il precedente giudice, nel rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., ha svolto un accertamento incidentale e non definitivo, finalizzato unicamente alla decisione della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del

decreto ingiuntivo, incentrato, peraltro, sulla sola affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Urbino.

III.2. I referenti normativi principali che operano il riparto della giurisdizione in tema di diritto internazionale privato si traggono, come noto, dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995, secondo cui *“la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”*, nonché dalle disposizioni del Regolamento UE n. 1215/2012 (atto normativo che, pur di provenienza comunitaria, integra ed innova direttamente l'ordinamento italiano), che ha abrogato il Regolamento CE n.44/2001 che, a sua volta, aveva di fatto sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968.

La norma di cui all'art. 4 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 indica quale criterio generale di attribuzione della giurisdizione quello del domicilio del convenuto.

L'art. 6, nel disciplinare il caso in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro, dispone che *“la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25”*.

Nessuna di tali disposizioni riguarda la giurisdizione in tema di contratti di appalto.

Ne consegue che la verifica della sussistenza della giurisdizione italiana deve essere compiuta ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995.

III.3. Risulta pacifico che entrambi gli oppositori sono nati nella Repubblica di San Marino ed ivi risiedono e, parimenti, la difesa opposta non ha provato, ed invero tampoco allegato, l'eventuale domiciliazione in Italia.

Sul punto, occorre osservare che l'elezione di domicilio presso il difensore esplica unicamente efficacia endoprocessuale, come si desume dalla norma di cui all'art. 47 c.c. laddove evidenzia il carattere di specialità di tale determinazione, e che, *“ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana sussiste non solo quando il convenuto ha la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, ma anche quando è domiciliato nel territorio dello Stato italiano, dovendosi intendere la*

nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 del cod. civ., cioè come il luogo nel quale il convenuto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.309 del 27/05/1999)".

Altresì, "il domicilio individua il luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto - non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari - e va desunta alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 2936 del 05/05/1980)".

Occorre affermare, pertanto, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in ragione della sussistenza della giurisdizione del giudice di San Marino.

IV. Tale convincimento non appare incrinato dalle osservazioni critiche sviluppate dalla difesa opposta.

In primo luogo, il difetto di giurisdizione relativo alla domanda principale non discende da deroga convenzionale (pure sussistente, peraltro, e sulla quale *infra*) ma appunto è conseguenza della necessaria applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995.

Altresì, il fatto che [REDACTED] abbiano compiuto la ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. si configura come accadimento neutro al fine dell'attribuzione della giurisdizione, e ciò in ragione dell'inidoneità di tale atto ad operare sul piano dell'efficacia sostanziale e, dunque, ad elevarsi ad idonea causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.

In altri termini, *"la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può*

prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2091 del 25/01/2022)”.

E' evidente che la domanda introdotta da [REDACTED] pur ricevendo sostegno probatorio dalla ricognizione del debito, costituisce proiezione processuale del rapporto negoziale sorto dal contratto d'appalto, a cui soltanto occorre attribuire rilievo al fine della verifica della sussistenza della giurisdizione e, come sopra già osservato, le controversie aventi ad oggetto l'adempimento di un contratto d'appalto non rientrano tra quelle considerate dagli artt. 18, 21 e 24 del del Regolamento UE n. 1215 del 2012 .

Anche la circostanza che le parti abbiano inteso rinviare a norme dell'ordinamento giuridico italiano al fine di disciplinare alcuni aspetti della relazione negoziale, costituisce evenienza del tutto neutra al fine dell'attribuzione della giurisdizione (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 8360 del 21/04/2005, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.25735 del 05/12/2014, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21873 del 30/08/2019), oltre che esercizio di legittima prerogativa attribuita alle parti dalla norma di cui all'art. 3 del Regolamento CE n.593 del 2008 (atto normativo che, pur di provenienza comunitaria, integra ed innova direttamente l'ordinamento italiano).

Infine, come evidente, è parimenti irrilevante la circostanza del parziale adempimento del contratto di appalto, accadimento che conferma la validità ed efficacia del negozio, aspetti peraltro pacifici, ma, di per sé, non interferisce in alcun modo con la sussistenza della giurisdizione, ovvero con un dato inerente il rapporto processuale e che prescinde dalla fondatezza della domanda.

V. Peraltro, clausola di cui all'art. 10 della scrittura privata del 12.7.2017, recante sottoscrizione non disconosciuta (anche) del legale rappresentante della società opposta, prevede che *“per ogni tipo di controversia si farà riferimento al foro competente che sarà il Tribunale della Repubblica di San Marino”*.

Ad avviso del giudice, la clausola, in carenza di elementi negoziali di segno contrario, appare univoca nel realizzare la deroga convenzionale della giurisdizione del giudice italiano per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata dagli opposenti.

VI. La fondatezza dell'eccezione di giurisdizione assorbe ogni ulteriore questione conduce di per sé all'accoglimento dell'opposizione e, dunque, alla revoca del decreto ingiuntivo, nonché inibisce la delibazione della domanda riconvenzionale.

VII. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate dovendo essere adeguatamente valorizzata, ad avviso del giudice, la circostanza che [REDACTED] si sono pur sempre riconosciuti debitori della somma di euro 150.000,00 nei confronti [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Urbino [REDACTED] del 14.4.2020;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Urbino, 3.11.2022

Il giudice

[REDACTED]